

# Se il Mmg è negligente l'Asl paga i danni

È una sentenza destinata a fare storia quella della Cassazione Civile in tema di responsabilità. Con una ampia disamina ha affermato che le Asl sono responsabili per gli errori commessi dai convenzionati e quindi anche le Aziende devono risarcire i pazienti danneggiati

**L**e Asl sono responsabili civilmente per gli errori commessi dal Mmg (quindi anche dei pediatri di libera scelta, MCA e specialisti ambulatoriali) e quindi i pazienti danneggiati, oltre ad agire contro i medici stessi, possono farlo anche nei confronti dell'Asl di riferimento per ottenere il risarcimento. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione Civile (terza sezione, sent. n. 6243/2015) destinata a diventare una pietra miliare della giurisprudenza. Nella loro pronuncia i Supremi Giudici hanno fatto una ampia e precisa disamina della legislazione vigente che caratterizza il medico convenzionato/Asl e paziente-utente/Asl, concludendo che quando vi è una prestazione in convenzione, essa è espressione di quel dovere di assistenza che l'Asl deve fornire attraverso un proprio dipendente oppure mediante un medico "parasubordinato", ovvero il medico convenzionato.

## ► Ampio approfondimento

La Cassazione segnala che il Mmg esplica la propria attività in convenzione, solo previa instaurazione di specifico rapporto, di convenzionamento. A differenza del libero professionista il Mmg non viene pagato dal paziente/cliente, ma riceve il proprio compenso direttamente



dalla Asl. La Suprema Corte va oltre e conduce un ampio approfondimento del rapporto tra medico e paziente, in quanto anche l'indicazione di un medico "di fiducia", in realtà, avviene direttamente nei confronti della Asl, poiché questi è scelto da un apposito elenco e il medico non può rifiutare (salvo casi peculiari sorretti da giustificazione) la prestazione sanitaria in favore dell'utente del Ssn. In altre parole posto che l'assistenza medica prestata dal Mmg si configura come diritto soggettivo dell'utente del Ssn, questi è "creditore" nei confronti della Asl, la quale in quanto soggetto pubblico *ex lege* tenuto a erogare la prestazione, assume la veste di "debitore", avvalendosi poi di personale medico dipendente o in rapporto di convenzionamento.

## ► Il caso

La storia iniziò 18 anni fa quando un uomo di 58 anni tornato a casa

dopo aver fatto jogging, si accorse di non riuscire a muovere una mano e di aver dolore alla parte sinistra del corpo. La moglie allarmata chiamò il medico di famiglia e, non trovando nessuno, lasciò un messaggio sulla segreteria telefonica. Il medico richiamò solo a tarda sera e, dopo aver ascoltato il racconto, lo rassicurò consigliandogli di assumere un ansiolitico. Il giorno dopo la situazione non era migliorata e il medico si recò al domicilio, ma non si rese conto della situazione clinica. Soltanto a due giorni dal malore, dopo un ulteriore peggioramento, la moglie lo accompagnò all'ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove gli diagnosticarono una ischemia cerebrale.

Ma per arginarne le conseguenze era ormai troppo tardi: sarebbe restato invalido e non autosufficiente fino alla morte nel 2011. Dal giorno della diagnosi iniziò anche una altrettanto travagliata vicenda giudiziaria. La prima sentenza del Tribunale di Torino del marzo 2008 condannò il Mmg al risarcimento dei danni a causa del suo comportamento negligente, in quanto una tempestiva diagnosi e un immediato trattamento farmacologico con aspirina avrebbe potuto contenere gli effetti dell'attacco ischemico. I coniugi tuttavia impugnarono la sentenza e fecero ricorso e iniziò la lunga storia processuale.